**REGOLAMENTO per l’applicazione del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(*[*Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847*](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig)*)*

**Art. 1**

Il presente regolamento disciplina, a far data dal 1 gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (da qui, in seguito semplicemente “canone”), di cui [ai commi da 817 a 836 della L. n 160/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig).

**Art. 2**

Il canone ha, per denominazione ed indicazione della legge istitutiva, natura patrimoniale e sostituisce:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche- Tosap - oppure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora l’Ente avesse adottato la Cosap*)
2. l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
3. il canone di cui [all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art27!vig), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

**Art. 3**

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**Art. 4**

Il piano tariffario assicurerà un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone.

**Art. 5** *(per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti)*

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati, individuabili a norma [dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1992-04-30;285~art2!vig)

**Art.6**

Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

**Art. 7**

Per il rilascio delle concessione per l’occupazione di suolo pubblico, l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tramite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegando la seguente documentazione:

1. Documentazione planimetrica
2. Progetto che si intende realizzare
3. Copia della concessione o dell’autorizzazione *qualora la P.A. non ne sia già in possesso*

…

…

La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta alla valutazione degli uffici comunali competenti, che dovranno tenere conto, della normativa vigente e dei vigenti regolamenti comunali. In particolare, degli aspetti che riguardano la circolazione stradale ed il rispetto del codice della strada, del rispetto delle norme urbanistiche, della normativa in materia ambientale (anche rispetto all’inquinamento acustico) commerciale e turistica.

L’Ufficio dovrà provvedere al rilascio o al diniego della concessione entro \_\_\_ giorni dalla ricezione dell’istanza.

L’Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto dell’istanza. Dal momento della richiesta di integrazione a quella di ricezione della stessa, i tempi per il rilascio si considerano sospesi.

Trascorsi inutilmente il termine di giorni \_\_\_, in caso di mancata comunicazione del diniego della concessione, la stessa dovrà considerarsi accordata.

**Art. 8**

Per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, l’istanza dovrà essere presentata all’ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_ tramite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegando la seguente documentazione:

1. Documentazione planimetrica
2. Progetto che si intende realizzare
3. Copia della concessione o dell’autorizzazione *qualora la P.A. non ne sia già in possesso*

…

…

L’Ufficio dovrà provvedere, alla valutazione dell’istanza ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti comunali in essere. L’ufficio dovrà provvedere al rilascio o al diniego della concessione entro \_\_\_ giorni dalla ricezione dell’istanza.

L’Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione a supporto dell’istanza. Dal momento della richiesta di integrazione a quella di ricezione della stessa, i tempi per il rilascio si considerano sospesi.

Trascorso inutilmente il termine di giorni \_\_\_, in caso di mancata comunicazione del diniego della concessione, la stessa dovrà considerarsi accordata.

**Art. 9**

Sul territorio comunale è vietata l’istallazione dei seguenti impianti pubblicitari:

1. …
2. …
3. …

…

Le altre tipologie di impianti possono essere autorizzate.

**Art. 10**

Il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia è la seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA DI IMPIANTO | NUMERO MASSIMO AUTORIZZABILI |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*oppure*

|  |  |
| --- | --- |
| TIPOLOGIA DI IMPIANTO | SUPERFICIE |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Art. 11** *(obbligatorio solo per i Comuni sopra i 20.000 abitanti)*

Il Comune dovrà predisporre il piano generale degli impianti pubblicitari secondo i seguenti criteri

a)…

b)…

c)…

…

*oppure*

L’installazione degli impianti pubblicitari dovrà essere attuata secondo quanto previsto dal piano generale degli impianti pubblicitari, già approvato con delibera consiliare n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 12**

Il Comune per le seguenti particolari fattispecie adotta le modalità di dichiarazioni come in tabella

|  |  |
| --- | --- |
| FATTISPECIE | MODALITA’ DI DICHIARAZIONE |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Art. 13**

Oltre alle esenzioni disciplinate [dall’art.1, commi 816-847, della L. n. 160/2019 e ss.mm.ii.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig), il Comune prevede le seguenti esenzioni ed agevolazioni:

a)…

b)…

c)…

...

**Art. 14**

Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Quando il messaggio pubblicitario è inserito in un mezzo pubblicitario, la superficie da calcolare ai fini della determinazione del canone è quella dello stesso mezzo pubblicitario, e non soltanto quella occupata da scritte.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

In caso di pubblicità di più aziende su un unico mezzo cumulativo, il canone non dev’essere calcolato in base alla superficie del mezzo promozionale utilizzato, ma deve essere determinato in base allo spazio occupato da ciascun comunicato promozionale.

Gli elementi di arredo degli esercizi commerciali possono essere considerati mezzi di una promozione unitaria (ad esempio, sedie, ombrelloni, tavolini e cestini di un posto di ristoro che recano la stessa indicazione pubblicitaria non sono da considerare singolarmente dotati di un’autonoma funzionalità. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie imponibile sarà calcolata secondo una valutazione “logico-spaziale” del complesso degli arredamenti. Un’entità autonoma può essere costituita, ad esempio, da un gruppo di quattro sedie ed un ombrellone).

Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**Art. 15**

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, sarà applicata un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Sull’indennità potrà essere applicata la sanzione come da regolamento.

Si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

**Art. 16**

Ferme restando le sanzioni infliggibili in base al codice della strada, il Comune applicherà le sanzioni per l’omesso o irregolare versamento del canone, nella misura del 150% del canone o dell’indennità (*o comunque non inferiore al 100% e non superiore al 200%*).

**Art. 17**

Il Comune procederà alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

**Art. 18**

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone può essere assolto dal titolare della licenza commerciale per le occupazioni inerenti alla stessa suolo attività commerciale.

**Art. 19**

Per le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale (*o provinciale o della città metropolitana*) in cui è effettuata l'occupazione.

Il canone sarà maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

**Art. 20**

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

**Art. 21**

La tariffa standard[[1]](#footnote-1) annua costituisce la base sulla quale è determinato il canone da corrispondere. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

Fermo restando l’obbligo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, le tariffe subiranno le seguenti variazioni:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_ per cento rispetto alla 1a.

c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_ per cento rispetto alla 1a.

d) la tariffa per le strade di \_\_\_categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_

*oppure*

secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**Art. 22**

Il canone giornaliero si applica in base alla tariffa standard giornaliera[[2]](#footnote-2), nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Fermo restando l’obbligo di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, le tariffe subiranno le seguenti variazioni:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_ per cento rispetto alla 1a.

c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_ per cento rispetto alla 1a.

d) la tariffa per le strade di \_\_\_categoria è ridotta in misura del \_\_\_\_

*oppure*

secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

**Art. 23**

Per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

**Art. 24**

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 (*per i Comuni fino a 20.000 abitanti)*

*oppure*

€ 1,00 *(per i Comuni con oltre 20.000 abitanti)*

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a questo Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente[[3]](#footnote-3).

**Art. 25**

Il Comune applicherà le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari[[4]](#footnote-4):

1. Eccedenti i mille metri quadrati;
2. Effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
3. Con spettacoli viaggianti;
4. Per l'esercizio dell'attività edilizia.

**Art. 26**

Le manifestazioni culturali e sportive, realizzate per fini non economici, con il patrocinio dell'Ente, sono esenti dal canone[[5]](#footnote-5).

**Art. 27**

Sono esenti dal canone:

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui [all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1986-12-22;917~art73!vig), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
4. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
5. Le occupazioni di aree cimiteriali;
6. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
9. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
10. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
11. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
12. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
13. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
14. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
15. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
16. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
17. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui [al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90!vig), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
18. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
19. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

**Art. 28**

Il Comune prevede, inoltre, le seguenti ulteriori riduzioni:

1. …
2. …
3. …

…

*Oppure*

Il Comune prevede il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

**Art. 29**

Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui [all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2016-10-22;193~art2bis!vig), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° dicembre 2016, n. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225!vig), come modificato dal [comma 786 dell’art. 1 della L. n. 160/2019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1!vig).

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

**Art. 30**

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, questo Comune non effettua più il servizio delle pubbliche affissioni di cui [all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1993-11-15;507~art18!vig).

Con la stessa decorrenza, non provvederà alle affissioni dei manifesti contenenti comunicazioni istituzionali da parte di pubbliche amministrazioni. Provvederà, invece, alla pubblicazione di dette comunicazioni istituzionali nel proprio sito istituzionale.

**Art. 31**

Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

1. Comuni con oltre 500.000 abitanti: € 70,00; Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti: € 60,00; Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti: € 50,00, Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: € 40,00; Comuni fino a 10.000 abitanti: € 30.00. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Comuni con oltre 500.000 abitanti: € 2,00; Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti: € 1,30; Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti: € 1,20, Comuni con oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: € 0,70; Comuni fino a 10.000 abitanti: € 0,60. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si tratta di riduzioni rimesse alla potestà regolamentare dei Comuni [↑](#footnote-ref-4)
5. Anche in questo caso si tratta di una facoltà rimessa alla potestà regolamentare dell’Ente, che può prevede anche solo delle riduzioni del canone [↑](#footnote-ref-5)